

2 | IL CALCOLO

Il trimestre finisce con l'ultimo sabato

■ In vista della scadenza di gennaio, può essere utile un rapido ripasso delle regole per il conteggio dei contributi. In effetti ottenere l'importo è semplice: basta moltiplicare il contributo orario per il numero delle ore retribuite nel trimestre al quale si riferisce il versamento.

Ma come stabilire il contributo orario? Occorre individuare, sulla base delle tabelle dell'Inps, la fascia in cui è compresa la retribuzione oraria effettiva corrispondente (comprensiva della quota di tredicesima). Ad esempio, prendendo a riferimento la retribuzione oraria effettiva di 6,59 euro, il datore di lavoro che impiega un lavoratore domestico per oltre 24 ore settimanali deve pagare, nel 2013, un contributo orario di 1 euro; l'importo va moltiplicato per il numero delle ore retribuite nel trimestre.

Per determinare il numero delle ore, si devono invece moltiplicare le ore retribuite in ogni settimana per le settimane del trimestre in questione. Per settimana lavorativa s'intende l'arco temporale che decorre dalla domenica al sabato e quindi, in ciascun versamento, devono essere ricomprese tutte le ore retribuite nelle settimane del trimestre che si concludono con il sabato. Eventuali ore retribuite nei giorni successivi all'ultimo sabato del trimestre vanno

sommate a quelle del trimestre solare successivo.

Se dalla somma delle ore e delle frazioni di ora si ottiene un numero non intero, si arrotonderà all'unità superiore. Attenzione: il trimestre non è sempre composto da 13 settimane, dipende dal numero dei sabati compresi nel trimestre ed è questo numero che indica le settimane cui fare riferimento per i contributi. Se per esempio una colf lavora 24 ore a settimana, il calcolo è il seguente: 24 ore x 13 sabati = 312 ore lavorate nel trimestre.

Invece, la retribuzione oraria utile al calcolo contributivo si ottiene sommando alla retribuzione mensile od oraria (comprensiva del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, se dovuto) un dodicesimo per il rateo di tredicesima.

Si ricorda infine che, contestualmente ai contributi previdenziali, il datore può versare i contributi di assistenza contrattuale o di finanziamento al fondo bilaterale, istituito dai firmatari del Ccnl. Occorre pertanto indicare il codice di riferimento dell'ente bilaterale a cui il datore di lavoro intende pagare il contributo di assistenza e l'importo dovuto all'organizzazione (contr.org) inserito accanto al "codice organizzazione" (c.org).